

COMUNE DI NARNI

(Provincia di Terni)



Regolamento comunale disciplinante l'attività di commercio su aree pubbliche

Delibera C.C. n°42 del 10/09/2015

Modificato con Delibera C.C. n°20 del 16/3/2017

Articolo 51 della l.r. 13 giugno 2014, n. 10

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Validità del regolamento	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Esercizio dell’attività - Rappresentanza	4
TITOLO II – MERCATI	5
Art. 4 – Mercato del sabato del Capoluogo	5
Art. 5 - Mercato del venerdì di Narni Scalo	6
Art. 6 – Mercati straordinari	7
Art. 7 – Mercati su area privata non in disponibilità del Comune	7
Art. 8 – Miglioria, scambio consensuale e accorpamento di posteggi	7
Art. 9 – Proroga delle concessioni di posteggio nei mercati	8
Art. 10 – Assegnazione delle concessioni nel 2017.....	8
Art. 11 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o che si rendono disponibili.....	9
Art. 12 – Procedura di assegnazione dei posteggi	9
TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI.....	10
Art. 13 – Posteggi fuori mercato	10
Art. 14 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari	11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)	12
Art. 15 – Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati	12
Art. 16 – Registrazione delle presenze	12
Art. 17 – Eventi imprevisi ed altri casi di necessità o forza maggiore	13
Art. 18 – Sperimentazione.....	14
Art. 19 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio	14
Art. 20 – Uso del posteggio.....	14
Art. 21 – Prodotti alimentari	15
Art. 22 – Uso di veicoli e circolazione.....	16
Art. 23 – Obblighi di esposizione.....	16
TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	17
Art. 24 – Permanenza nel medesimo luogo.....	17
Art. 25 – Zone vietate	17
Art. 26 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione	17
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 27 - Vigilanza e sanzioni	18
Art. 28 - Verifica dei pagamenti	18
Art. 29 – Elenchi, planimetrie, graduatorie.....	19
Art. 30 – Rinvio	19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento in applicazione dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della l.r. 13 giugno 2014, n. 10, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Narni. Esso si applica altresì, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 di detta legge regionale, agli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001 e ad eventuali altri soggetti ammessi all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, limitatamente all'uso delle aree, dei posteggi e delle soste.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta comunale o ai Responsabili dei servizi il potere di modifica o integrazione.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali o regionali che ne costituiscono il fondamento, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali.
5. I Responsabili di settore possono emanare disposizioni integrative o attuative delle norme del presente regolamento.
6. Le disposizioni de presente regolamento non si applicano alle manifestazioni di cui al Titolo III del Testo Unico n. 10/2014.
7. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente di cui alla deliberazione consiliare n. 7 del 29 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *decreto*, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - b) *Intesa*, l'intesa del 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata in materia di commercio sulle aree pubbliche, attuativa del disposto dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, recepita dalla Regione dell'Umbria con d.g.r. 04.03.2013, n. 172;
 - c) *Testo Unico*, la legge regionale dell'Umbria 13 giugno 2014, n. 10, "Testo unico in materia di commercio";

- d) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato ordinario, mercato specializzato, mercato stagionale, mercato dell'usato, mercatino degli hobbisti, mercato riservato agli imprenditori agricoli, posteggio, posteggio isolato o fuori mercato, fiera, fiera specializzata, mercato o fiera del commercio equo e solidale, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale*, le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 35 della l.r. 13 giugno 2014, n. 10;
- e) *operatore*, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche
- f) *soggetti disagiati*, i soggetti di cui alla l. 5.02.1992, n. 104;
- g) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al d.lgs 18.5.2001, n. 228;
- h) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della l. 241/90;
- i) *autorizzazione*, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- j) *concessione*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- k) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- l) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
- m) *comparti di un mercato*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato è suddiviso con riferimento al tipo di operatore, ad esigenze di specifiche localizzazioni o alle merceologie trattate, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Testo Unico;
- n) *concessione di posteggio stagionali*, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non inferiore ad un mese né superiore a 6 mesi;
- o) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio rilasciate in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone;
- p) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) del Testo Unico.
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni di cui al d.lgs. 228/2001;
 - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) del Testo Unico.
 - d) gli hobbisti e gli altri eventuali soggetti, nei limiti espressamente previsti dal presente regolamento.
 - e) i soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell'articolo 38 comma 5 della Testo Unico.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del Testo Unico, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio con uso di posteggio o abilitato all'esercizio in forma itinerante può essere rappresentato da altro soggetto, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione in via transitoria fino alla naturale scadenza dei contratti, così come previsto dalle Legge n. 124/2015;
 - b) abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica;
 - c) abbia con sé, durante le attività di vendita, l'originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a.
3. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.
 4. Non sono richiesti requisiti morali o professionali in capo al rappresentante, purché sia occasionale cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte consecutive in numero massimo di volte nell'anno solare pari a 10.
 5. La Polizia Municipale controlla l'identità dei rappresentanti e la presenza dei requisiti.

TITOLO II – MERCATI

Art. 4 – Mercato del sabato del Capoluogo

1. E' confermato il mercato che si svolge, nel giorno di sabato di ogni settimana a Narni capoluogo, in località San Girolamo.
2. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta oppure coincida con un giorno in cui si svolge una manifestazione di rilevanza comunale il mercato può essere spostato di data o soppresso con determinazione del Dirigente.
3. Il mercato si compone di 22 posteggi ed è articolato nei seguenti comparti:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Operatori di commercio sulle aree pubbliche	4	11	15
Imprenditori agricoli	6		6
Riservati a soggetti disagiati			1
Commercio equo solidale			0
TOTALE			22

4. L'orario di vendita nel mercato è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 14.30.
5. Nel periodo 1° Maggio – 30 Settembre l'accesso al mercato è consentito a partire dalle ore 06:30 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) per i posteggi che risultano liberi sono effettuate alle ore 07:30. Il titolare viene considerato assente se non si presenta entro le ore 07:20. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature entro le ore 15:00.
Nel periodo 1° Ottobre – 30 Aprile l'accesso al mercato è consentito a partire dalle ore 06:30 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) per i posteggi che risultano

liberi sono effettuate alle ore 08:00. Il titolare viene considerato assente se non si presenta entro le ore 07:50. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature entro le ore 15:00

6. La Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è espressamente autorizzata a disporre l'ampliamento del mercato fino ad ulteriori cinque posteggi, anche specificandone la merceologia, o la modifica temporanea degli orari di cui ai commi 4 e 5 in relazione ad esigenze che si manifestassero.

Art. 5 - Mercato del venerdì di Narni Scalo

1. E' confermato il mercato che si svolge a Narni Scalo, in Piazza Visconti, nel giorno di venerdì di ogni settimana.
2. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta oppure coincida con un giorno in cui si svolge una manifestazione di rilevanza comunale il mercato può essere spostato di data o soppresso con determinazione del Dirigente.
3. Il mercato si compone di 61 posteggi, così articolati:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Operatori di commercio sulle aree pubbliche	7	44	51
Imprenditori agricoli	8		8
Riservati a soggetti disagiati			1
Commercio equo solidale			1
TOTALE			61

4. L'orario di vendita nel mercato è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 14.30.
5. Nel periodo 1° Maggio – 30 Settembre l'accesso al mercato è consentito a partire dalle ore 06:30 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) per i posteggi che risultano liberi sono effettuate alle ore 07:30. Il titolare viene considerato assente se non si presenta entro le ore 07:20. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature entro le ore 15:00.
Nel periodo 1° Ottobre – 30 Aprile l'accesso al mercato è consentito a partire dalle ore 06:30 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) per i posteggi che risultano liberi sono effettuate alle ore 08:00. Il titolare viene considerato assente se non si presenta entro le ore 07:50. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature entro le ore 15:00
6. La Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è espressamente autorizzata a disporre l'ampliamento del mercato fino ad ulteriori cinque posteggi, anche specificandone la merceologia, o la modifica temporanea degli orari di cui ai commi 4 e 5 in relazione ad esigenze che si manifestassero.

Art. 6 – Mercati straordinari

1. Lo svolgimento di mercati straordinari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera h) del Testo Unico è deliberato dalla Giunta comunale, di sua iniziativa o su istanza degli operatori. La deliberazione di Giunta indica date, orari, luogo di svolgimento e quant'altro necessario al corretto svolgimento della manifestazione straordinaria.
2. Le assenze al mercato straordinario degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate; sono, invece, conteggiate le presenze degli spuntisti.

Art. 7 – Mercati su area privata non in disponibilità del Comune

1. L'organizzazione di mercati in area privata solo autorizzata e, pertanto, non ceduta in disponibilità del Comune è ammessa esclusivamente alle seguenti condizioni cumulative:
 - a) La Giunta comunale approvi lo svolgimento del mercato ed il suo regolamento che preveda, in ogni caso, la facoltà di accesso all'area da parte degli organi di vigilanza e l'assunzione di responsabilità, da parte del soggetto promotore dell'iniziativa, circa il corretto e regolare svolgimento;
 - b) il soggetto promotore dell'iniziativa stipuli con il Comune apposita convenzione con idonea cauzione per inadempimento agli obblighi assunti;
 - c) il soggetto promotore versi preventivamente un contributo commisurato alle eventuali spese che ne derivano per il Comune.
2. Lo svolgimento della manifestazione è disciplinato dalle norme del relativo regolamento e riveste carattere privato, senza alcun onere o responsabilità del Comune, pur con la partecipazione di operatori su area pubblica.

Art. 8 – Miglioria, scambio consensuale e accorpamento di posteggi

1. Nel caso in cui in un mercato si renda disponibile uno o più posteggi per motivi diversi dall'ampliamento del mercato, entro 15 giorni da quello in cui il Responsabile del servizio ne dà pubblica notizia, gli operatori assegnatari di posteggio sono invitati ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria per numero di presenze e, a parità di queste, anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio sulle aree pubbliche, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente.
2. I posteggi scelti per miglioria, ai sensi del comma precedente, debbono appartenere al medesimo comparto di mercato di cui agli art.tti 4, comma 3 e 5 comma 3 del presente Regolamento.
3. Esaurita la procedura di miglioria si dà corso alle assegnazioni mediante bando ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico.
4. La procedura di miglioria di cui al comma 1 non è seguita nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o

altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio assegnando al relativo operatore un posteggio libero.

5. La comunicazione di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del medesimo mercato, di cui all'articolo 39 comma 3, è sottoscritta da entrambi gli operatori ed inoltrata con anticipo di almeno 10 giorni. Il comune provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei trenta giorni successivi, salvo nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni relative alla separazione dei comparti o vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, nel qual caso emette motivato divieto di scambio del posteggio.
6. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la Polizia Municipale, può disporre a titolo temporaneo di ricompattare il mercato disponendo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni.
7. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di mercato.

Art. 9 – Proroga delle concessioni di posteggio nei mercati

1. Tutte le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nei posteggi fuori mercato sono prorogate fino al 31 dicembre 2018.

Art. 10 – Assegnazione delle concessioni nel 2017

1. L'assegnazione nel 2017 dei posteggi venuti a scadenza nei mercati alle date indicate all'articolo 9, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa. L'anzianità complessiva così determinata è valutata nel seguente modo:
 1. anzianità pari o inferiore a 5 anni: 2 punti per ciascun trimestre di anzianità, fino ad un massimo di 40 punti;
 2. anzianità compresa tra 5 e 10 anni: 40 punti per i primi cinque anni di anzianità, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 50 punti in totale;
 3. anzianità superiore a 10 anni: 50 punti per i primi dieci anni, più 0,5 punti per ciascun trimestre di attività successivo, fino ad un massimo di 60 punti in totale. L'ultimo trimestre in termini temporali è conteggiato anche se in esso l'anzianità dell'esercizio dell'impresa è parziale.
 - b) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: punti 40 a favore del soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;
 - c) Sorteggio
2. I criteri previsti al comma 1 si applicano anche nel caso di assegnazioni di posteggio successive alla prima assegnazione, per il periodo di prima applicazione e cioè fino al

31.12.2020, termine decorso il quale non trova più applicazione il criterio di cui al comma 1, lettera b).

3. Tutte le nuove concessioni hanno validità di dodici anni dal rilascio.
4. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere del Comune di non rinnovare concessioni qualora ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo, considerati prevalenti.

Art. 11 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o che si rendono disponibili

1. Nel caso in cui nei mercati esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono presenti o si rendano disponibili dei posteggi, per rinuncia o revoca o comunque motivi diversi dalla naturale scadenza di cui all'articolo 9, oppure nel caso di istituzione in essi di nuovi posteggi, la loro assegnazione avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, così come stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a);
 - b) Anzianità acquisita nel mercato nel mercato al quale si riferisce la selezione: 0,4 punti per ogni presenza effettiva nel mercato a favore dell'impresa che vi ha partecipato per l'assegnazione temporanea (spunta) fino ad un massimo di 40 punti;
 - c) Sorteggio.
2. I posteggi di nuova istituzione possono essere temporaneamente non assegnati in concessione pluriennale ed utilizzati esclusivamente con concessioni temporanee (spunta) per un periodo sperimentale non superiore a dodici mesi decorso il quale la Giunta stabilisce se procedere all'assegnazione pluriennale, dando o meno priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale, o sopprimerli in tutto o in parte sulla base degli esiti della sperimentazione stessa.
3. I posteggi non alimentari resisi liberi nei mercati possono essere destinati, laddove se ne ravvisi la necessità, con atto di Giunta comunale al settore alimentare al momento della riassegnazione.
4. Le nuove concessioni hanno validità di dodici anni dal rilascio.

Art. 12 – Procedura di assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Testo Unico, l'assegnazione dei posteggi nei mercati o fuori mercato è effettuata, con riferimento a ciascuno posteggio e distintamente per ciascuno dei comparti o delle merceologie eventualmente previste, sulla base di bandi inviati al Bollettino telematico della Regione entro il primo lunedì di ciascun mese.
2. Qualora per un determinato mercato non vi siano state domande di assegnazione di posteggi liberi per due volte consecutive, l'emanazione mensile del bando, relativamente ad esso, è sospesa e ne viene mantenuta notizia sul sito istituzionale del

comune. La pubblicazione del bando riprende se si modifica lo stato dei posteggi o qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a sopprimere o a destinare ad altre merceologie i posteggi che per tre volte consecutivi non sono stati richiesti.

3. Le domande sono inoltrate, esclusivamente con P.E.C. oppure con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di domande carenti di elementi non essenziali gli uffici comunali ne richiedono l'integrazione che deve tassativamente pervenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Le domande carenti di elementi indicati nel bando come essenziali sono respinte. Non sono ammesse domande cumulative per più mercati.
4. In conformità a quanto previsto dall'Intesa e riprodotto dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due, o tre se il mercato supera i 100 posteggi, concessioni di posteggio nel mercato nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
5. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi pluriennali nel medesimo mercato da parte dello stesso operatore, l'attribuzione del primo posteggio azzerà l'anzianità dell'operatore ai fini delle graduatorie per l'attribuzione di altri posteggio.
6. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
7. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta ed accettata. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, anche mediante sorteggio effettuato al loro turno.
8. L'assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli, i soggetti disagiati e le associazioni di commercio equo e solidale di cui all'articolo 40, comma 10, del Testo Unico avviene sulla base di bandi pubblicati sul sito istituzionale e all'albo pretorio del comune. Si applica a tal fine quanto previsto ai commi da 2 a 7.

TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI

Art. 13 – Posteggi fuori mercato

1. Sono previsti i seguenti posteggi fuori mercato:

Ubicazione	Giorni di utilizzazione	N. posteggi	Vincoli merceologici	Orari
Cimitero Narni Scalo	TUTTI	2	Fiori, piante, lumini e simili	7,00– 19,00

Chiosco edicola piazza Garibaldi	TUTTI	1	Giornali, riviste e similari	7,00 - 20,00
Chiosco edicola via Tuderte	TUTTI	1	Giornali, riviste e similari	7,00 - 20,00
Parcheeggio di Piazza Pasolini	Tutti	1	Settore alimentare	H 24
Parcheeggio di Piazza Pasolini	Tutti	1	Settore alimentare	
Mercato coperto	FERIALI	1	Settore Alimentare	7,00 - 14,00
Mercato coperto	FERIALI	1	Settore Alimentare	
Mercato coperto	MAR-VEN	1	Prodotti ittici	
Mercato coperto	FERIALI	1	Settore non alimentare	7,00 - 19,00
Testaccio	TUTTI	1	Settore non alimentare	
Testaccio	TUTTI	1	Settore alimentare	
San Liberato	TUTTI	1	Settore alimentare	
San Liberato	TUTTI	1	Settore non alimentare	
Montoro	TUTTI	1	Settore alimentare	

2. In relazione alla posizione isolata dei posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari che si presume fino a prova contraria.
3. Nei posteggi fuori mercato non sono previste operazioni di spunta fermo l'obbligo di corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico.
4. I posteggi fuori mercato devono essere lasciati liberi e puliti entro un'ora dal termine dell'orario di utilizzazione.
5. Per motivi di viabilità ed interesse pubblico la collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile di modificazioni temporanee su disposizione della Polizia Municipale.
6. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a prevedere a titolo sperimentale e con concessioni temporanee ulteriori posteggi fuori mercato, determinandone le caratteristiche di cui al comma 1 per la durata massima di un anno, decorso il quale riferisce al Consiglio che decide se inserirli nelle previsioni di cui al presente articolo, attribuendo priorità a chi ha partecipato alla fase sperimentale della quale, a tal fine, è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari

1. In occasione di manifestazioni temporanee il Dirigente U.O. Sviluppo Economico può rilasciare concessioni e autorizzazioni temporanee su aree indicate dalla Polizia Municipale, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, valide solo per i giorni e gli orari specificati, sulla base dell'anzianità al Registro Imprese cumulata a quella dell'eventuale dante causa e della data di protocollazione dell'istanza inoltrata almeno dieci giorni prima.

2. Nell'ipotesi di domande concorrenti relative alla medesima localizzazione si tiene conto della priorità temporale della richiesta tra gli operatori che trattano la merceologia individuata per il posteggio.
3. La Giunta comunale può impartire indicazioni e direttive per l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)

Art. 15 – Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati

1. L'assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi o spunta, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato e sempre che il posteggio stesso non sia occupato da chioschi, box, strutture attrezzature ed arredi stabili, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Appartenenza alla medesima categoria di soggetti riservatari, trattandosi di posteggi riservati;
 - b) Appartenenza alla medesima merceologia, trattandosi di posteggi merceologicamente vincolato o al medesimo comparto, alimentare o non alimentare, nelle manifestazioni in cui esso è previsto;
 - c) Maggiore numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, intese sia come partecipazione effettiva alla manifestazione (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (*presenza formale*);
 - d) Maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese riferita al soggetto titolare cumulata con quella dell'eventuale dante causa;
 - e) Sorteggio.
2. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare ai medesimi solo se, ultimate le relative operazioni, residuano posteggi disponibili.
3. L'entrata al mercato è subordinata al pagamento anticipato della TOSAP e al possesso della regolarità contributiva

Art. 16 – Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti al mercato gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. E' considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio offerto in assegnazione temporanea (spunta).

2. La presenza nei mercati si acquisisce con l'intera partecipazione ad essi, fino all'orario di chiusura o a quello, anticipato, in cui gli organi di vigilanza consentono l'abbandono, per tutti gli operatori o per alcuni in presenza di comprovati motivi.
3. Gli organi di Polizia Municipale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, consentono l'abbandono anticipato del mercato.
4. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi adeguatamente documentati alla condizione che l'evento giustificativo dell'assenza sia comunicato al Comune, con P.E.C. o con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, entro e non oltre 15 giorni dal suo inizio. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza in caso di certificato tardivo per i giorni a seguire.
5. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o s.c.i.a, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
6. Le rilevazioni delle presenze e la tenuta delle relative graduatorie è effettuata dagli Organi di Polizia Municipale.

Art. 17 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità, urgenza o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del settore, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario. Qualora i suddetti eventi si verificano improvvisamente, in condizioni sporadiche ed interessino un numero esiguo di posteggi, la Polizia Municipale dispone tutte le operazioni che ritiene opportune al fine di garantire l'adeguato svolgimento dell'attività nei mercati e nei posteggi fuori mercato.
2. In caso di spostamento temporaneo del mercato l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato, con facoltà del Responsabile del settore di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro strettamente necessario per far fronte all'emergenza transitoria. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, redatta per numero di presenze e, a parità di queste, anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio sulle aree pubbliche e, in caso di ulteriore parità, sorteggio.
3. Al trasferimento del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di

svolgimento del mercato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del Testo Unico.

Art. 18 – Sperimentazione

1. La Giunta comunale è espressamente autorizzata ad istituire a titolo sperimentale mercati e fiere o fiere promozionali o disporre lo spostamento a titolo sperimentale. La sperimentazione non implica modifica del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Decorso un periodo massimo di due anni dall'inizio della sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio degli esiti della medesima, al fine dell'eventuale istituzione definitiva.
2. La partecipazione alla sperimentazione avviene con concessioni temporanee e, salvo sia diversamente stabilito dalla Giunta che la dispone, costituisce il primo titolo di priorità per chi vi ha partecipato nell'ipotesi di eventuale istituzione definitiva della manifestazione; a tal fine dell'avvio della sperimentazione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 19 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio

1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articoli 46, comma 3 e 47 comma 1 del Testo Unico. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.
2. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.

Art. 20 – Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o rappresentante di cui all'articolo 3 deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento del mercato.
2. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio.
3. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
4. L'operatore deve mantenersi interamente, comprese le merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
5. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
6. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato lasciando finita l'attività di vendita libero da merci ed attrezzature.

7. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
8. E' vietata, nei mercati:
 - a) la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
 - b) l'ingresso di venditori, addetti alle degustazioni o dimostrazioni di servizi o prodotti, associazioni senza fini di lucro ed ogni altro soggetto diverso dagli operatori espressamente ammessi;
 - c) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo, compresa la modalità delle statue umane;
 - d) circolare in skateboard, pattini e simili;
 - e) regalare piccoli animali di affezione;
 - f) effettuare dimostrazioni e proposte commerciali;
 - g) Esporre alla vista del pubblico bestie macellate o parti di esse;
 - h) Vendere animali vivi in aree contigue ad altre presso le quali vengono commercializzati prodotti alimentari ad una distanza di metri 50;
 - i) Accendere fuochi.
9. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.
10. I vincoli merceologici, previsti nel presente regolamento per alcuni posteggi, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico e si trasferiscono all'eventuale subentrante nell'attività, indipendentemente dall'estensione del suo titolo di esercizio.

Art. 21 – Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di tali prodotti.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

5. Ai sensi dell'articolo 43, del Testo Unico, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle relative disposizioni igienico-sanitarie e di rispetto delle misure assegnate, consente:
 - a) il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
 - b) la somministrazione dei medesimi, mediante uso di attrezzature (tavoli e sedie ecc.), qualora il titolare sia in possesso dei requisiti per essa prescritti e ciò risulti dal titolo abilitativo (autorizzazione o scia) e siano rispettate tutte le disposizioni in materia di somministrazione.

Art. 22 – Uso di veicoli e circolazione

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.
2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
4. E' consentito il passaggio nel mercato dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap e dei mezzi eventualmente necessari nel caso di improvvisa insorgenza di pericolo pubblico o pubblica necessità.

Art. 23 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche, razziste o gravemente offensive della "morale" pubblica.

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 24 – Permanenza nel medesimo luogo

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, come ribadito dalla Circolare Ministeriale 06.02.2014 n. 20439, la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente per il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza nel rispetto, in ogni caso, della normativa del Codice della Strada.
2. La permanenza dell'operatore itinerante nel medesimo luogo, a qualsiasi titolo effettuata, oltre un'ora non esonera dal pagamento di quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e dalle relative sanzioni in caso di violazione del regolamento comunale in materia.

Art. 25 – Zone vietate

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi si dispone il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nelle seguenti vie e piazze:
 - a) Centro storico del capoluogo e delle frazioni, inteso come zona A del piano regolatore;
 - b) Narni Scalo e più precisamente nelle seguenti vie e piazze:
 - Via del Parco, via della Libertà, via della Doga, via della Stazione, via dei Garofani, via dei Gigli, via del Cerqueto, via Trieste, via delle Rose, via Toiano, via Germi, via della Resistenza, via della Vignola, via del Santuario, via Ara Murata, via Minerva, via Madonna del Piano, via della Pace, piazza Rossellini, piazza De Sica, piazza Zavattini, piazza De Filippo, piazza Camerini
 - Via Tuderte dall'altezza del Bivio di strada Amerina fino al bivio di strada Maratta;
 - Via Capitonese dall'incrocio con via Tuderte fino all'altezza bivio ingresso S.S. 675 Umbro Laziale;
 - Strada S. Anna fino all'altezza del bivio per strada di Marrano.
 - c) Vie in cui sono previsti posteggi fuori mercato e nelle quali, pertanto, la presenza di ulteriori operatori crea intralcio alla circolazione, limitatamente al periodo in cui detti posteggi fuori mercato sono effettivamente occupati;
2. In presenza di particolari e comprovati motivi la Polizia Municipale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori aree rispetto a quelle indicate al comma 1.

Art. 26 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione

1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 59/2010 il cambio di residenza dell'operatore itinerante è ininfluenza sul titolo abilitativo del Comune e non richiede adempimenti da parte di questo.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 6 del Testo Unico, il subingresso nell'attività di commercio in forma itinerante è soggetto a comunicazione al comune cui è stata indirizzata segnalazione certificata di inizio attività per il suo svolgimento.
3. La comunicazione di subingresso può riguardare solamente operatori con lo stesso comparto merceologico (alimentare – non alimentare) ad esclusione della reintestazione del ramo d'azienda.
4. Al fine di garantire la regolare tenuta di registri ed archivi comunali, la cessazione dell'attività di commercio in forma itinerante, qualora esercitata con segnalazione certificata di inizio attività inoltrata al Comune di Narni, è soggetta a comunicazione al medesimo entro un anno dalla cessazione stessa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Municipale.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dagli articoli 29 del d.lgs. 114/98 e 47 del Testo Unico.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'articolo 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.
4. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni richiamate al comma 2, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 ad euro 500,00.
5. In caso di più sanzioni si applica l'art. 29, comma 3, del D.lgs. 114/98 e s.m.i.

Art. 28 - Verifica dei pagamenti

1. Entro 2 mesi dalla scadenza del tributo (TOSAP, TARI) di ciascun anno gli uffici competenti del Comune verificano l'avvenuto regolare pagamento, da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche, delle somme da questi dovute e, in caso di omesso o irregolare pagamento, ne danno comunicazione
 - a) All'ufficio competente che, previo avvio del procedimento, procede alla sospensione dell'uso del posteggio nei mercati o fuori mercato, con inizio di decorrenza dei termini di revoca per inutilizzazione;

- b) Al comando di Polizia Municipale che interdice l'ingresso nei mercati per assegnazione temporanea (spunta) fino ad avvenuta regolarizzazione mediante versamento delle somme dovute.

Art. 29 – Elenchi, planimetrie, graduatorie

1. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e le planimetrie sono conservate dagli Operatori di Vigilanza e da queste tenute aggiornati.
2. Le planimetrie sono aggiornate dalla Giunta Municipale entro novanta giorni dall'approvazione del Regolamento ed entro il medesimo termine da eventuali loro modifiche.

Art. 30 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina del d.lgs. 114/1998, del d.lgs. 59/2010, dell'Intesa della Conferenza Unitaria del 5 luglio 2012 ed alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 e loro successive modifiche ed integrazioni.

* * *